

muovere ordinario. E sebbene la legge dica che ogni anno i professori straordinari si debbono riconfermare e si possono quindi licenziare, io non conosco esempio di professori straordinari che siano stati mandati via, mentre conosco invece non pochi professori straordinari che non sono niente affatto all'altezza del loro ufficio.

Ma, si dice, l'articolo 3 della proposta di legge in discussione (che non so se sarà mantenuto) stabilisce che, se in un quinquennio il professore straordinario non abbia dato prova di attività scientifica, il ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà mettere a concorso la cattedra.

Ma questa disposizione, me lo permettano la Commissione e il ministro, mi sembra niente più che una ingenuità, perchè non vi sarà mai barba di ministro, il quale vorrà prendersi la bega di provocare dal Consiglio superiore un giudizio di questa specie, sull'attività scientifica di un professore; come oggi, in base alla legge vigente, non vi è ministro che rifiuti la sua firma ai decreti di riconferma dei professori straordinari, nominati con o senza concorso.

In conclusione, e ho finito, ritengo che il rendere stabile legalmente la posizione del professore straordinario non possa avere per effetto che di abbassare il livello scientifico della cattedra, della scuola e della coltura nazionale.

Nelle Università e nella scienza non si deve ammettere, non è compatibile, non è degna questa graduatoria burocratica di meriti e di funzioni. Unica deve essere la categoria dei professori titolari, composta di coloro che abbiano tutta l'autorità e la maturità di rappresentare e d'insegnare la scienza.

Quindi col mio ordine del giorno io esprimo il voto perchè sia ripristinata in tutto il suo vigore la legge Casati circa la scelta e la funzione dei professori straordinari, sia pure temperandola nella sua applicazione, cosicchè il ministro non sia arbitro nella scelta delle persone, ma se ne abbia a rimettere al giudizio e alle proposte delle Facoltà. In esse e nell'opera loro conviene aver piena fiducia; ed esse ne sono generalmente più che meritevoli, come io stesso posso fare testimonianza, per aver avuto l'onore di appartenervi fino a non molti anni or sono.

E dove, altrimenti, se ne andrebbe il concetto dell'autonomia universitaria?

Baccelli Guido. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

Baccelli Guido. A me preme che la Camera, nel discutere una legge così importante, abbia innanzi agli occhi i dettami della legge del 1859, e i difetti che vennero via via scoprendosi in quella.

La legge Casati stabiliva il concorso per i professori ordinari, e deferiva al ministro la nomina degli straordinari che dovevano essere scelti *pro tempore*. Ora qui nacque il primo guaio. Non è mica vero però che il ministro potesse nominare, *ex se*, professore straordinario il primo che incontrasse per via o per proprio impulso e piacere.

La legge Casati stabilisce i limiti entro i quali il ministro ha facoltà di nominare un professore straordinario, ed i limiti sono manifesti nel testo ufficiale.

È accaduto che questi professori straordinari, i quali dovevano essere rinnovati anno per anno, son divenuti, per acquiescenza, stabili; perchè le Facoltà non hanno avuto quasi mai il coraggio di ringraziarli.

Ma non è vero che non ci sia stato mai esempio di professori non confermati dalle Facoltà, e di uno precisamente ricordo che aveva ottenuto il suo posto per concorso. In quel caso nasceva una flagrante contraddizione tra il pubblico concorso, che lo aveva condotto allo straordinariato, e la positiva disposizione di legge.

Riconosciuto quale doveva essere il diritto dei professori straordinari, subordinato alla conferma delle Facoltà, siccome queste, sonnecchiando, lo avevano illanguidito, si cercò di rimediarsi col presentare una disposizione di legge per la quale anche i professori straordinari potessero essere nominati per concorso.

Nel disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentare più volte a questa Camera c'erano appunto disposizioni intese ad eliminare gli additati pericoli. Ma quando il concorso possa condurre all'ordinariato ed allo straordinariato, non è giusto che si faccia una prova stessa ed eguale per due gradi così diversi. Ci vuole una distinzione. Ora, se questa distinzione è necessaria, io farei la proposta che per i professori straordinari ci dovesse essere sempre una prova d'esame. E la prova d'esame dovrebbe essere pubblica, cosicchè ci fosse un verdetto della